

STATUTO "ENERGIA CALABRIA"

TITOLO I

COSTITUZIONE, SEDE, SCOPI, DURATA

Articolo 1

E' costituita l'Associazione ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) denominata "ENERGIA CALABRIA", con sede legale provvisoria in Lamezia Terme (CZ), presso Unione Regionale Camera di Commercio Calabria, Via Nazioni, che può istituire sedi secondarie su delibera del Consiglio Direttivo.

Articolo 2

Energia Calabria è una libera Associazione culturale senza finalità di lucro, aperta ad Enti Pubblici, Organismi privati e persone fisiche. Essa ha per scopo la promozione, soprattutto ai fini di una estesa tutela ambientale, dell'uso razionale dell'energia nelle sue varie forme ed applicazioni e persegue essenzialmente finalità sociali nell'interesse del Paese ed in particolare della regione CALABRIA, oltre che degli utilizzatori finali di energia.

Essa ha per oggetto in particolare di:

- Collaborare con la FIRE (Federazione Italiana per l'uso Razionale dell'Energia) e con l'ENEA (Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente) per realizzare Convegni, Corsi di formazione ed altre attività;
- diffondere informazioni, conoscenze ed esperienze energetiche tra i diversi operatori economici e culturali al fine di attivare una cultura energetica, anche in attuazione di specifici programmi promossi da enti ed istituzioni pubblici;
- intrattenere contatti diretti con Enti Locali, Regionali, Istituzioni nazionali, fornire loro suggerimenti e raccomandazioni utili, effettuare studi, ricerche, sondaggi, analisi, inchieste, organizzare e svolgere corsi di formazione e quant'altro sia ritenuto efficace; partecipare a comitati, gruppi di lavoro, commissioni, ogni volta che questo sia reputato utile; aderire a Federazioni che perseguano finalità analoghe o complementari;
- condurre più generalmente tutte quelle azioni suscettibili di contribuire all'ampliamento delle conoscenze, al progresso delle tecniche e delle realizzazioni per quel che concerne l'uso razionale dell'energia;
- intraprendere iniziative e programmi congiunti al fine di promuovere l'attività e la crescita di associazioni aderenti o che abbiano finalità analoghe.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Inoltre in base ai requisiti previsti dall'articolo 10 del decreto legislativo 4 Dicembre 1997, n. 460, l'associazione:

- non può svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
- non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non

siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

- ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- ha l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
- ha l'obbligo di usare, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

Articolo 3

La durata dell'Associazione è fissata al 31/12/2015, salvo proroga o anticipato scioglimento.

TITOLO II

SOCI

Articolo 4

Possono essere Soci dell'Associazione le persone fisiche che abbiano raggiunto la maggiore età, le Associazioni, gli Organismi privati, gli Enti pubblici, che intendono effettivamente contribuire alla sua attività.

In tutti i casi deve trattarsi di organizzazioni, o persone che operano nel campo dell'energia o in campi complementari ad esso; che svolgono un'attività nell'interesse degli utilizzatori di energia; che promuovono l'uso razionale dell'energia.

Articolo 5

I Soci si distinguono in:

- Soci Fondatori;
- Soci Sostenitori;
- Soci Ordinari.

Sono Soci Fondatori: Nicola De Nardi, Francesco Chirico, Giovanni Romano, Aldo Nasso, Alessandro Garofalo, Francesco Pentifallo, Natale Arcuri, Aldo Tucci, Maurizio Massaro, Gianluca Scicchitano, che costituiscono il primo Consiglio Direttivo.

Sono Soci Sostenitori: gli Enti Pubblici o privati che intendono sostenere l'Associazione anche finanziariamente con una quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

Sono Soci Ordinari: tutti gli altri che si distinguono in:

- a) Organismi privati;
- b) Associazioni;
- c) Persone fisiche e giuridiche.

Le iscrizioni dei soci avvengono dietro loro richiesta e la relativa ammissione o meno viene deliberata con giudizio insindacabile dal Consiglio Direttivo, a maggioranza semplice. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato. La qualifica di Socio si perde nei casi previsti dal successivo articolo 9.

Si esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Articolo 6

I Soci sono tenuti:

- ad osservare lo Statuto e le delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
- a diffondere la conoscenza dell'Associazione in tutti gli ambienti interessati;
- a collaborare per il conseguimento degli scopi dell'Associazione;
- a segnalare irregolarità, abusi e quant'altro dovessero rilevare nell'ambito delle attività di interesse dell'Associazione;
- al versamento delle quote associative entro il 28 febbraio di ogni anno nella misura annualmente fissata dal Consiglio Direttivo.

Le quote associative sono intrasmissibili.

I Soci Fondatori sono esentati dal versamento delle quote annuali in quanto si impegnano alla gestione completa dell'Associazione sotto l'aspetto organizzativo, promozionale e gestionale, ad elaborare un sito web dell'associazione e possono contribuire anche finanziariamente attraverso contributi volontari.

Articolo 7

I Soci in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto di:

- partecipare alle assemblee, esercitando l'elettorato attivo e passivo;
- farsi rappresentare in Consiglio Direttivo in conformità delle norme di cui all'art. 13;
- partecipare all'attività sociale alle condizioni di volta in volta stabilite: riunioni, convegni, congressi ed altre manifestazioni organizzate da Energia Calabria;
- ricevere informazioni e notizie utili su tutta l'attività dell'Associazione.

Articolo 8

I Soci, indipendentemente dalla loro classificazione, hanno diritto in sede di Assemblea ad esprimere un solo voto.

Articolo 9

La qualifica di Socio si perde per dimissioni, per mancato pagamento della quota annuale, per radiazione provocata da gravi motivi e decisa dal Consiglio Direttivo.

Le dimissioni devono essere segnalate con lettera raccomandata alla sede legale dell'Associazione entro il mese di settembre ed hanno effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

Le dimissioni non esimono il Socio dagli obblighi finanziari pregressi.

TITOLO III

ORGANI SOCIALI

Articolo 10

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- la Presidenza;
- il Comitato Scientifico;
- il Collegio dei Revisori dei Conti (se nominato).

Articolo 11

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci aventi diritto al voto ed in regola con i pagamenti. Un Socio può farsi rappresentare da un altro Socio mediante delega scritta. Un Socio può raccogliere deleghe da parte di un massimo di tre soci.

All'Assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, quanti espressamente invitati dal Presidente.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, entro il mese di giugno.

Il Presidente convoca, inoltre, l'Assemblea quando ne ravvisi la necessità, oppure quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza del Consiglio Direttivo.

Le convocazioni dell'Assemblea sono fatte mediante avviso spedito anche in forma telematica, a tutti gli aventi diritto, almeno venti giorni prima della seduta.

L'avviso deve indicare l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora della riunione.

L'Assemblea, che delibera a semplice maggioranza di voti espressi, è valida in prima convocazione quando siano presenti oltre la metà dei Soci; ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti, con un minimo di dieci.

Articolo 12

L'Assemblea, presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di assenza, dal Vice Presidente, ha il compito di:

- approvare i bilanci consuntivo e preventivo accompagnati dalla relazione del Consiglio Direttivo;
- eleggere tra i Soci cinque membri che partecipano al Consiglio Direttivo, successivo a quello di costituzione;
- approvare le modifiche dello Statuto, proposte dal Consiglio Direttivo;
- deliberare in merito ad ogni altra proposta del Presidente o del Consiglio Direttivo.

Delle deliberazioni dell'Assemblea fa fede il libro dei Verbali firmati dal Presidente e dal Segretario della adunanza.

Articolo 13

Il Consiglio Direttivo è composto da dieci membri. Il primo Consiglio Direttivo è costituito da: Francesco Chirico Presidente, Nicola De Nardi Vicepresidente, Alessandro Garofalo Segretario Generale, Aldo Nasso Tesoriere, e i consiglieri Aldo Tucci, Maurizio Massaro, Francesco Pentifallo, Giovanni Romano, Natale Arcuri, Gianluca Scicchitano.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni. Dopo i tre anni fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo i soci Fondatori; dopo i tre anni il numero dei consiglieri viene aumentato a quindici.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Generale, il Tesoriere ed il Presidente del Comitato Scientifico.

Il Consiglio Direttivo può nominare, a maggioranza semplice, il Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice dei voti espressi. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Qualora alcuni Consiglieri cessino dalla loro funzione prima della scadenza del triennio, il Consiglio viene integrato dall'assemblea, e dopo il primo triennio dai primi dei non eletti.

I nuovi componenti, nominati a triennio in corso, scadono dalla carica alla fine del triennio stesso.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno una volta l'anno, con avviso inviato a tutti i componenti almeno quindici giorni prima della data di convocazione.

Può inoltre essere convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando richiesto dalla maggioranza del Consiglio Direttivo.

In caso d'urgenza la convocazione può farsi via fax o telematica almeno cinque giorni prima della seduta.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di assenza, dal Vice Presidente, in assenza del Vice Presidente dal Segretario Generale. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide qualunque sia il numero dei presenti.

Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo fa fede il libro dei Verbali firmati dal Presidente e dal Segretario della adunanza.

Il Comitato Scientifico è composto dal Presidente del Comitato Scientifico e dai consiglieri fondatori non ricoprenti altre cariche. Il Consiglio Direttivo può nominare esperti a far parte del Comitato Scientifico.

Articolo 14

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, e la responsabilità della gestione dell'Associazione. In particolare esso ha i seguenti compiti:

- eleggere il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Generale, il Tesoriere e il Presidente del comitato Scientifico;
- promuovere tutti i provvedimenti intesi allo sviluppo e al conseguimento degli scopi associativi;
- stabilire l'importo delle quote associative, differenziate per categorie di Soci; nonché gli eventuali contributi straordinari dei Soci;
- deliberare, tenuto conto dei requisiti previsti all'art. 4, sulla ammissione di nuovi Soci o sulla radiazione degli stessi;
- predisporre i bilanci consuntivi e preventivi, accompagnati dalle rispettive relazioni, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- deliberare su qualsiasi altra iniziativa o proposta del Presidente.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di costituire Commissioni tecnico-scientifiche per la realizzazione delle attività e di nominarne i membri; nonché nominare responsabili operativi per incarichi specifici di particolare rilevanza.

Articolo 15

La Presidenza è formata dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario Generale, dal Tesoriere e dal Presidente del Comitato Scientifico: queste cariche sono attribuite dal Consiglio Direttivo che decide anche dei relativi mandati. Per i primi tre anni di funzionamento dell'Associazione il Presidente è Francesco Chirico, il Vicepresidente Nicola De Nardi, il Segretario Generale Alessandro Garofalo, il Tesoriere Aldo Nasso e il Presidente del Comitato Scientifico Natale Arcuri.

I componenti della Presidenza restano in carica per la durata dei rispettivi mandati consiliari e sono rieleggibili. Il Presidente ha il compito di governare tutta l'attività associativa.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, con facoltà di delega al Vicepresidente, o in sua assenza al Segretario Generale, con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo.

Articolo 16

Il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato dal Consiglio Direttivo, è composto da tre membri effettivi, di cui uno, eletto al suo interno, con funzioni di Presidente e decade con il rinnovo del Consiglio Direttivo.

A tal fine il Collegio, se nominato :

- esamina il bilancio annuale e le relazioni consuntive preventive e presenta le sue osservazioni all'Assemblea;
- partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
- compie ogni opportuno atto di controllo contabile e di legittimità.

TITOLO IV

PATRIMONIO E INTROITI

Articolo 17

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dalle quote associative versate dai soci e da eventuali contributi e finanziamenti di altri Enti;
- da eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali deliberate dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio consuntivo;
- da eventuali donazioni.

I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Associazione.

Gli introiti dell'Associazione sono costituiti:

- dai contributi versati dai Soci;
- dai corrispettivi specifici e dai contributi supplementari a fronte di cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate, in conformità alle finalità istituzionali;
- da altri proventi e dagli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

TITOLO V

ESERCIZIO SOCIALE-BILANCIO

Articolo 18

L'anno finanziario decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre.

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio Direttivo provvede entro tre mesi dalla chiusura di ogni esercizio alla compilazione del Bilancio preventivo ed a sottoporli all'approvazione dell'Assemblea.

Il Bilancio consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Eventuali avanzi di gestione sono riportati a nuovo.

Eventuali disavanzi sono coperti con le modalità stabilite dall'Assemblea che approva il bilancio.

TITOLO VI

MODIFICHE STATUTARIE

Articolo 19

Fatto salvo quanto previsto dal codice civile Per le modifiche al presente Statuto è necessaria una delibera dell'Assemblea in prima convocazione con il voto favorevole che rappresenti almeno i due terzi dei voti spettanti a tutti i Soci, ed in seconda convocazione con il voto favorevole che rappresenti almeno la metà più uno dei voti spettante a tutti i Soci.

TITOLO VII

SCIoglimento E NOMINA DEL LIQUIDATORE

Articolo 20

Lo scioglimento dell'Associazione, oltre che nei casi previsti dalla Legge, potrà essere deliberato in ogni momento dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti spettanti a tutti i Soci.

Verificatasi una delle cause di scioglimento, l'Assemblea provvede a nominare, entro trenta giorni, un liquidatore con la maggioranza di cui al precedente comma.

Con la nomina del liquidatore cessano la loro funzione i membri del Consiglio Direttivo.

I beni che residueranno dalla liquidazione saranno devoluti ad altra Associazione che abbia finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della Legge n. 662 del 23 dicembre 1996, salvo diversa destinazione espressamente indicata dalla legge.
